

Osservazioni ai documenti posti in consultazione pubblica da Banca d'Italia recanti *“Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari – proposta di modifica della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008 e revisione delle disposizioni della Banca d'Italia sul funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario”*

28 dicembre 2018 – 26 febbraio 2019

Assofin, Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare, nel ringraziare per l'opportunità di formulare osservazioni sui documenti posti in consultazione riguardanti le disposizioni normative relative al funzionamento dell'Arbitro Bancario Finanziario, valuta senz'altro positivamente l'intervento di modifica, finalizzato da un lato a rendere tale strumento di risoluzione stragiudiziale più efficiente e rapido, dall'altro a dirimere le questioni più controverse garantendo maggior uniformità degli orientamenti.

La scrivente ritiene tuttavia opportuno osservare che alcune soluzioni organizzative introdotte nei documenti in consultazione necessitano di ulteriori riflessioni in considerazione dei potenziali ritorni operativi per le parti coinvolte.

Si riportano di seguito osservazioni e richieste di chiarimento su alcune delle novità contenute nei documenti posti in consultazione.

DISPOSIZIONI SUI SISTEMI DI RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI OPERAZIONI E SERVIZI BANCARI E FINANZIARI	
SEZIONE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE	
<p>4. Ambito di applicazione oggettivo (...) <i>Non possono essere sottoposte all'ABF controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori al 1° gennaio 2009 quinto anno precedente alla data di proposizione del ricorso.</i> (...)</p>	<p>Si condivide la considerazione secondo cui l'introduzione di un limite di competenza temporale "mobile" rappresenti una soluzione adeguata a garantire rapidità e snellezza del procedimento. Si propone di modificare la dicitura "controversie relative a operazioni o comportamenti anteriori a...", di non inequivoca interpretazione,</p>



con la più puntuale formula “*controversie relative a rapporti, fatti od operazioni anteriori a...*”.

Inoltre, si propone di valutare un’ulteriore riduzione del termine, portandolo all’originario periodo di due anni previsto in sede di avvio dell’ABF (nel 2009 il limite di competenza fu fissato al 1° gennaio 2007).

D’altra parte, come affermato dal Collegio di Coordinamento, nel caso di una controversia avente ad oggetto un rapporto di durata, la competenza dell’ABF sussiste anche in caso di contratti sorti in data antecedente al limite fissato per la competenza temporale, ove si abbia riguardo agli effetti di tale contratto e non ad eventuali vizi genetici. La auspicata riduzione della competenza temporale dell’ABF, pertanto, non negherebbe la possibilità di ricorrere a detto organismo per controversie aventi ad oggetto rapporti sorti *ante* biennio, ma ancora produttivi di effetti.

Inoltre, al fine di determinare con esattezza l’arco temporale di competenza, si chiede di chiarire:

- che l’invio del reclamo all’intermediario non rimette in termini per il deposito del ricorso all’ABF, che va comunque presentato nei cinque anni (che, come ricordato, si auspica vengano ridotti a due) dalla data dell’operazione o del comportamento oggetto della controversia;
- che l’effettivo *dies a quo* per calcolare l’inizio del periodo di competenza coincida con la data di ricezione del ricorso da parte dell’ABF.



	<p>Si chiede, infine, che la valutazione di competenza /incompetenza temporale venga sempre effettuata d'ufficio dall'ABF senza la necessità che l'eccezione venga sollevata dall'intermediario per poter essere valutata dal Collegio.</p>
SEZIONE III – ORGANO DECIDENTE	
<p>5. Collegio di coordinamento (...) <i>Il Collegio di coordinamento individua il principio di diritto e ne fa applicazione al caso concreto sottoposto all'esame.</i> (...)</p>	<p>Si apprezza il fatto che, nel testo in consultazione, venga espressamente riconosciuto il potere del Collegio di Coordinamento di individuare il principio di diritto che viene applicato nel caso concreto. In aggiunta, la scrivente ritiene che si dovrebbe prevedere espressamente che:</p> <ul style="list-style-type: none">- nello svolgere la richiamata funzione il CdC sia tenuto a recepire costantemente gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza ordinaria e in particolare i principi di diritto enunziati dalla Suprema Corte di Cassazione, motivando gli eventuali scostamenti rispetto all'orientamento prevalente;- l'intermediario, venuto a conoscenza di un orientamento del CdC che risulta, a suo avviso, in conflitto giurisprudenziale con la giustizia ordinaria, possa comunicare al Collegio tale discrepanza, proponendo di rivalutare il principio di diritto affermato.
SEZIONE IV - STRUTTURE DELLA BANCA D'ITALIA E SUPPORTO DELL'ABF	
<p>1. Organizzazione e funzioni Segreteria tecnica</p>	<p>Al fine di favorire maggiore trasparenza e collaborazione fra segreterie tecniche e</p>



	<p>intermediari e in considerazione della perentorietà dei termini previsti per la presentazione delle repliche e controrepliche, si chiede di prevedere l'implementazione di un canale di comunicazione ad hoc tra intermediari e segreterie tecniche, attraverso un meccanismo automatico di monitoraggio che permetta anche agli intermediari, così come previsto per i ricorrenti, di verificare lo stato di avanzamento della procedura dei singoli ricorsi, dall'istruttoria, alla calendarizzazione della seduta, alla data della seduta stessa. Tale monitoraggio potrebbe essere previsto tramite accesso diretto al portale web dell'ABF, per ora disponibile soltanto ai ricorrenti.</p>
<p>1.-Organizzazione e funzioni Segreteria tecnica (...) <i>La segreteria tecnica:</i> (...) <i>- cura la comunicazione alle parti previste ai sensi delle presenti disposizioni, e, in particolare, quella relativa all'avvio della procedura a seguito del completamento del fascicolo, ovvero quelle disposte dal Presidente o dal Collegio;</i> (...)</p>	<p>Al fine di disporre di un quadro chiaro delle comunicazioni che gli intermediari devono attendersi dalla Segreteria tecnica nel corso dei singoli procedimenti, si chiede di specificare nel testo in consultazione quali siano le comunicazioni che gli intermediari, nel corso di un procedimento, dovranno/potranno ricevere dalla Segreteria tecnica, distinguendo tra quelle certe (come la comunicazione relativa all'avvio della procedura a seguito del completamento del fascicolo, quella relativa all'esito della procedura, etc.) e quelle eventuali.</p>
SEZIONE V – COSTI	
<p>1. Compensi ai componenti dell'organo decidente (...)</p>	<p>Con riferimento al meccanismo di correlazione tra numero di ricorsi ricevuti, percentuale di</p>



~~Gli intermediari che non aderiscono alle associazioni degli intermediari versano il proprio contributo all'associazione alla quale aderiscono o a quella a cui gli stessi hanno fatto riferimento in sede di adesione all'ABF (cfr. sezione II). L'importo viene determinato dall'associazione al termine di ciascun anno solare in base al costo complessivo relativo ai componenti da essa designati, ripartito per il numero totale degli intermediari aderenti e di quelli non aderenti che a detta dell'associazione hanno fatto riferimento. con cadenza annuale; esso è calcolato in base ai costi a carico dell'associazione, suddivisi in tre quote così composte:~~

- ~~- una quota fissa a carico degli intermediari che abbiano ricevuto almeno un ricorso nell'anno di riferimento;~~
- ~~- due quote variabili rapportate rispettivamente alla percentuale dei ricorsi ricevuti da ciascun intermediario e alla percentuale di quelli accolti.~~

~~(...)~~

soccombenze e costi di partecipazione al sistema, finalizzato a definire i contributi che ogni intermediario è tenuto a versare, si invita ad un ripensamento circa la quota variabile da calcolare con riferimento ai ricorsi ricevuti, in considerazione della circostanza che il numero di ricorsi ricevuti spesso non costituisce la reale rappresentazione di una condotta negativa degli intermediari, bensì il risultato di fenomeni "seriali" non mitigabili dagli intermediari, che comportano un innalzamento ingiustificato del fenomeno. Per tali motivi si chiede di valutare l'esclusione, per la determinazione del contributo, della quota variabile rapportata alla percentuale di ricorsi ricevuti dagli intermediari.

Si ritiene altresì non condivisibile raccordare la componente variabile del contributo alla percentuale di ricorsi accolti. Gli intermediari infatti sono già tenuti a riconoscere come "penale" per ogni ricorso accolto spese di procedura e la determinazione di una quota variabile sul medesimo fenomeno provocherebbe una ingiustificata duplicazione dei costi.

In ogni caso si chiede di chiarire che sono esclusi dal calcolo della quota variabile basata sui ricorsi accolti, quei ricorsi che si concludono con una pronuncia di "cessata materia del contendere", tra i quali rientrano quelli definiti in via transattiva, comprese le pronunce per le quali il Collegio (o il Presidente) dichiara, d'ufficio, l'estinzione del



	<p>procedimento in presenza di una proposta da parte dell'intermediario che soddisfa pienamente le pretese del ricorrente (risulta che alcuni collegi territoriali non siano propensi a concedere la cessazione della materia del contendere anche a fronte di proposta, da parte dell'intermediario, identica a quella da loro determinata in decisione).</p>
SEZIONE VI – PROCEDIMENTO E DECISIONE	
<p>1. Avvio del procedimento (...) Il ricorso è sottoscritto presentato dal cliente e può essere presentato oppure, per conto di questi, da un'associazione di categoria alla quale il cliente medesimo aderisca, dal rappresentante legale o da un soggetto munito di procura che includa anche il potere di rinunciare e transigere che può essere conferita anche nel ricorso. (...)</p>	<p>Al fine di disincentivare il fenomeno patologico dei cd "ricorsi seriali" strumentali, che nel corso degli ultimi anni ha fatto registrare un aumento esponenziale, si chiede che venga specificato, nel testo delle disposizioni in consultazione, che:</p> <ul style="list-style-type: none">- la procura rilasciata dal cliente tramite un'associazione di categoria/rappresentante legale deve contenere 1) l'indicazione dell'intermediario nei confronti del quale è presentato il ricorso 2) la descrizione del rapporto/fatto oggetto del ricorso stesso;- in fase di istruttoria, la Segreteria tecnica deve accertare l'effettiva riferibilità al cliente della sottoscrizione della procura.
<p>1. Avvio del procedimento (...) Entro il termine perentorio di 30 giorni dalla ricezione, l'intermediario trasmette alla competente segreteria</p>	<p>La scrivente, nell'apprezzare che venga disciplinata dettagliatamente la scansione temporale relativa alla trasmissione di repliche e controrepliche che ha talora portato ad uno</p>



tecnica le proprie controdeduzioni unitamente a tutta la documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, ivi compreso il contratto, se ritenuto necessario, e i documenti ~~a quella~~ relativa alla fase di reclamo.

Se l'intermediario aderisce a un'associazione degli intermediari, le controdeduzioni e la citata documentazione sono trasmesse, entro il medesimo termine di 30 giorni, alla predetta associazione, che entro 15 giorni dalla ricezione delle stesse provvede a inoltrarle alla segreteria tecnica.

La segreteria tecnica trasmette al ricorrente copia delle controdeduzioni.

Entro il termine perentorio di 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni, il cliente può formulare una memoria di repliche. Resta comunque preclusa la possibilità di ampliare la domanda iniziale.

L'intermediario può a sua volta formulare una memoria di controrepliche entro il termine perentorio di 15 giorni dalla ricezione delle repliche del ricorrente.

Resta comunque preclusa la possibilità di proporre ulteriori eccezioni processuali e di merito relative alle circostanze, già esposte nell'atto introduttivo, che non siano state oggetto di contestazione nelle controdeduzioni.

Se l'intermediario aderisce a un'associazione degli intermediari, le controrepliche possono essere trasmesse, entro il medesimo termine di 15 giorni, alla predetta associazione, che provvede a sua volta ad inoltrarle all'ABF entro 5 giorni dalla ricezione.

(...)

scambio non ordinato di corrispondenza tra le parti, e pur comprendendo l'atteggiamento di favore nei confronti della clientela per favorire il ricorso all'ABF, ritiene tuttavia che i termini perentori previsti siano eccessivamente sfavorevoli nei confronti degli intermediari. Si osserva infatti che:

- il termine massimo di lavorazione dei reclami, per motivi legati ad un efficientamento della gestione delle contestazioni da parte degli intermediari, è stato esteso da 30 a 60 giorni (nell'ambito delle emanande Istruzioni di Trasparenza), mentre rimarrebbe invariato il termine dei 30 giorni riconosciuti agli intermediari per predisporre le controdeduzioni al ricorso presentato in ABF;
- i ricorrenti avrebbero 25 giorni dalla ricezione delle controdeduzioni per formulare una memoria di repliche mentre gli intermediari, per formulare a loro volta una memoria di controrepliche, ne avrebbero solo 15.

Ai fini di una più equa distribuzione del diritto di difesa e per consentire agli intermediari una più attenta gestione dei ricorsi, si propone di:

- riconoscere agli intermediari un termine di 60 giorni per presentare le proprie controdeduzioni, equiparando tale termine a quello previsto per riscontrare i reclami;
- equiparare il termine concesso agli intermediari per presentare le memorie di controreplica (15 giorni) a quello riconosciuto ai ricorrenti per presentare le memorie di replica (25 giorni).



	<p>Si segnala inoltre che la perentorietà dei termini potrebbe comportare la decadenza per quelle allegazioni probatorie e/o documentali che permettono, ad oggi, di adeguarsi ai cambiamenti di orientamento dei Collegi su determinate materie. In tal senso, si suggerisce l’inserimento di un paragrafo che preveda che, in caso di un nuovo pronunciamento del Collegio di Coordinamento, per i ricorsi pendenti sulla medesima materia, agli intermediari coinvolti sia comunicata una richiesta di integrazione al fine di adeguarsi al principio di diritto (si pensi, ad esempio, al principio che prevede la produzione degli “indici di prova contraria” in caso di contestazione sulla mancata inclusione delle polizze nel calcolo del TAEG). Nel caso in cui tale soluzione non fosse praticabile, si chiede di indicare nel provvedimento che una volta chiuso il fascicolo, nei 90 o 180 giorni riconosciuti all’Arbitro per decidere, non potranno essere considerate decisioni del Collegio di Coordinamento, pubblicate medio tempore, che dettino un nuovo orientamento.</p>
<p>1. Avvio del procedimento (...) <i>Il Collegio non tiene in alcun caso conto della documentazione pervenuta oltre i termini perentori previsti, ad eccezione della comunicazione di intervenuto accordo transattivo, della dichiarazione con cui il ricorrente attesta l’intervenuto</i></p>	<p>Si chiede di includere tra le documentazioni che possono essere presentate oltre i termini perentori anche mere integrazioni documentali che, ad esempio, attestino un pagamento effettuato.</p>



<p><i>soddisfacimento della propria pretesa, ovvero della rinuncia. (...)</i></p>	
<p>2. Svolgimento della procedura (...)</p> <p><i>Nei casi in cui sulla questione oggetto del ricorso esista un consolidato orientamento dei Collegi, che comporti l'accoglimento della domanda, il Presidente, visti gli atti, può, alternativamente:</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>decidere il ricorso con proprio provvedimento (1).</i> <p><i>L'intermediario, entro il termine perentorio di 30 giorni, può chiedere che la questione venga rimessa al Collegio, specificando le ragioni per le quali non condivide la decisione del Presidente (2);</i></p> <ul style="list-style-type: none">- <i>proporre alle parti una soluzione conciliativa. Entro i successivi 30 giorni, le parti rendono note alla segreteria tecnica le loro determinazioni.</i> <p><i>Laddove le parti, a seguito della comunicazione del Presidente, pervengano alla conciliazione, ne segue la declaratoria della cessazione della materia del contendere (3).</i></p> <p><i>In caso di mancata conciliazione o in assenza di comunicazioni delle parti entro il termine di trenta giorni, la trattazione del ricorso prosegue davanti al Collegio per la decisione (4).</i></p> <p><i>(1) Se l'intermediario aderisce al provvedimento del Presidente, versando la somma ivi indicata, il contributo alle spese della procedura è determinato in una misura ridotta (pari a 100 euro). E' comunque prevista la restituzione, a carico dell'intermediario, del contributo di 20 euro versato dal ricorrente.</i></p>	<p>Con riferimento al potenziamento dei poteri dell'ABF e alle nuove e possibili iniziative presidenziali, si avanzano le osservazioni e richieste di chiarimento di seguito elencate.</p> <p>a) Si chiede di considerare quale "consolidato orientamento dei Collegi" soltanto le decisioni dei Collegi già rese pubbliche sul sito istituzionale dell'ABF.</p> <p>b) Si ritiene corretto, sempre in ossequio al principio di equità, che le soluzioni presidenziali alternative possano trovare applicazione anche in caso di "consolidato orientamento dei Collegi" che comporti il rigetto della domanda e non esclusivamente nell'ipotesi che ne determini l'accoglimento. A tal fine si suggerisce di modificare il passaggio nel seguente modo: (...) <i>Nei casi in cui sulla questione oggetto del ricorso esista un consolidato orientamento dei Collegi, che comporti l'accoglimento della domanda, il Presidente, visti gli atti, può, alternativamente (...).</i></p> <p>c) Sempre con riferimento al "consolidato orientamento dei collegi" si chiede che l'applicazione dell'iniziativa presidenziale sia in ogni caso sempre preceduta da una valutazione ad hoc circa la puntuale corrispondenza tra il caso</p>



<p><i>(2) Se il Collegio accoglie il ricorso confermando la soluzione adottata nel provvedimento del Presidente, il contributo alle spese della procedura è determinato in misura maggiorata (pari a 300 euro), oltre alla restituzione a carico dell'intermediario del contributo di 20 euro versato dal ricorrente.</i></p> <p><i>(3) In questo caso il contributo alle spese della procedura richiesto all'intermediario è determinato in misura ridotta (pari a 100 euro). E' comunque prevista la restituzione, a carico dell'intermediario, del contributo di 20 euro versato dal ricorrente.</i></p> <p><i>(4) Laddove il Collegio accerti che il solo ricorrente non ha manifestato la volontà di addivenire a una conciliazione e la decisione accolga il ricorso sostanzialmente nei termini di cui alla proposta del Presidente, egli perde il diritto alla restituzione del contributo di 20 euro; l'intermediario, in questo caso, è tenuto a corrispondere un contributo alle spese della procedura determinato in una misura ridotta (100 euro). Se il Collegio accerta che il fallimento della conciliazione è riconducibile al solo intermediario e la decisione accoglie il ricorso sostanzialmente nei termini di cui alla comunicazione del Presidente, il contributo alle spese della procedura dovuto dall'intermediario è determinato in misura maggiorata (pari a 300 euro). E' comunque prevista la restituzione, a carico dell'intermediario, del contributo di 20 euro versato dal ricorrente. Qualora entrambe le parti non abbiano manifestato la volontà di addivenire a una conciliazione, le spese della procedura si applicano nella misura ordinariamente prevista (cfr. Sez. V, par. 2).</i></p> <p>(...)</p>	<p>specifico e la fattispecie oggetto dell'orientamento.</p> <p>d) Con riferimento alla prima delle due nuove attribuzioni al Presidente del Collegio - ovvero quella riguardante la facoltà di decisione monocratica e la conseguente possibilità per gli intermediari di poter rimettere la decisione al Collegio nel caso in cui non sia ritenuta condivisibile la decisione del Presidente - correndo il rischio di vedere maggiorato il contributo alle spese - si ritiene tale soluzione potenzialmente in contrasto con i principi di imparzialità e rappresentanza che, insieme all'equità, costituiscono gli elementi cardine sui quali deve basarsi la risoluzione stragiudiziale delle controversie. Il potere decisorio del solo Presidente e la possibilità di rimettere la decisione al Collegio di cui fa parte il medesimo Presidente potrebbero infatti indebolire, a parere della scrivente, l'imparzialità nei confronti delle parti, impedendo lo sviluppo non condizionato della dialettica in seno al Collegio. Ove si ritenesse di confermare questa nuova attribuzione al Presidente del Collegio, si propone:</p> <ul style="list-style-type: none">- di non prevedere una maggiorazione dei costi in capo agli intermediari nel caso in cui, per ragioni motivate ed opportunamente espresse, gli intermediari non condividano le ragioni comunicate dal Presidente e richiedano l'intervento del Collegio;
--	---



- prevedere l'astensione del Presidente che ha deciso il ricorso con proprio provvedimento nella successiva decisione collegiale che dovesse rendersi necessaria o, più opportunamente, che la remissione della questione venga sottoposta ad un Collegio diverso da quello di cui fa parte il Presidente decidente.

e) Per quanto attiene alla "soluzione conciliativa", si chiede di non prevedere che sia il Presidente a proporla in quanto detta facoltà risulterebbe in contrasto con la natura decisoria dell'ABF. Si osserva infatti come tale proposta possa apparire come una sorta di "anticipazione" della decisione del Collegio nel caso in cui le parti non addivengano a conciliazione e, quindi, possa influenzare la decisione del Collegio causando, anche in tal caso, potenziali conflitti con i principi di rappresentanza ed imparzialità. Al fine di poter comunque mantenere la possibilità che le parti addivengano ad una soluzione conciliativa, accelerando dunque i tempi di risoluzione, sarebbe auspicabile che, prima che il Collegio si riunisca, venisse ricordato alle parti il termine ultimo per addivenire ad una soluzione conciliativa che comporti la cessazione della materia del contendere.

f) Il meccanismo di calcolo dei contributi di spesa introdotti con riferimento alle cd. iniziative presidenziali, seppur finalizzato a rendere più veloce il procedimento, oltre a risultare fortemente



	<p>sbilanciato a scapito dell'intermediario, appare inefficace ai fini del contrasto dei ricorsi seriali. Si propone di prevedere contributi maggiorati anche a carico dei clienti - che non consistano soltanto nella perdita del diritto alla restituzione del contributo di 20 euro, ma si traducano in un incremento delle spese - in caso di mancata adesione alla conciliazione, nonché contributi maggiorati in presenza di procuratori seriali che abbiano presentato ricorsi temerari nonostante la presenza di orientamenti consolidati in senso contrario.</p>
<p>3. Decisione del ricorso (...) <i>Nel caso in cui accolga il ricorso sia accolto in tutto o in parte, il Collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione; in mancanza di fissazione del termine, l'intermediario è tenuto ad adempiere entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione completa della motivazione.</i> (...)</p>	<p>Si chiede che, in occasione dell'accertamento dell'avvenuto adempimento da parte dell'intermediario, la valutazione dell'ABF consideri tutte le possibili modalità riconosciute dall'ordinamento giuridico, senza limitarsi ad alcune. In particolare si chiede che, quando l'intermediario sia tenuto a corrispondere una somma al consumatore del quale resta creditore, sia ammesso l'adempimento attraverso compensazione, modalità espressamente riconosciuta dal codice civile ma che in alcuni casi non risulta essere stata accettata dall'ABF.</p>
<p>4. Pubblicità dell'inadempimento (...) <i>La notizia dell'inadempimento enza dell'intermediario o della sua mancata cooperazione è pubblicata sul sito</i></p>	<p>Con riferimento al periodo minimo di permanenza sul sito ABF delle pubblicazioni degli intermediari inadempienti, si ritiene eccessivo il termine di 5 anni e si chiede di valutare una riduzione di tale periodo a 3 anni.</p>



~~internet dell'ABF e, a cura e spese dell'intermediario, in due quotidiani ad ampia diffusione nazionale. Nel caso in cui sia stata comunicata la sottoposizione della controversia all'Autorità giudiziaria, ne viene fatta menzione in sede di pubblicazione per un periodo minimo di cinque anni e, in evidenza, sulla pagina iniziale del sito internet dell'intermediario, anche se lo stesso faccia parte di un gruppo, per la durata di un anno. La cancellazione dal sito internet dell'ABF è disposta, decorso il predetto termine quinquennale, previa specifica istanza da parte dell'intermediario.~~

(...)

Si chiede altresì di eliminare la previsione che richiede una "specifica istanza" dell'intermediario per ottenere la cancellazione dal sito ABF, in quanto si ritiene costituisca un inutile aggravio gestionale e organizzativo a carico del soggetto interessato.

Si chiede, infine, che in caso di pubblicazione di inadempimento venga consentito all'intermediario di riportare le proprie considerazioni in merito alle ragioni dell'inadempimento.